CAMERA DEI DEPUTATI N. 2040

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(ANIASI)

—

Trattamento economico degli esperti componenti le sezioni civili specializzate del Tribunale e della Corte di appello in materia di tossicodipendenze

Presentato il 2 ottobre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'articolo 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (« disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope - prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ») si stabilisce che i provvedimenti di cui all'articolo 100 (ricovero ospedaliero, trattamento medico ambulatoriale o domiciliare, affidamento al centro medico e di assistenza sociale) siano adottati da una sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello in cui risiede la persona da assistere, composta da un consigliere di Corte di appello che la presiede, da un giudice di tribunale e da due esperti.

Sul reclamo decide una sezione specializzata della Corte di appello composta da un consigliere di Corte di cassazione che la presiede, da un magistrato d'appello e da due esperti.

Per detti esperti, i quali, essendo chiamati a comporre il collegio giudicante, esercitano *pleno jure* la funzione giurisdizionale, la legge non prevede alcuna indennità.

Con il presente schema di disegno di legge si intende ovviare a questa lacuna, peraltro rilevata anche dal Consiglio superiore della magistratura, resosi interprete delle istanze di diversi uffici giudiziari.

Non sembra dubitabile infatti che (così come per i giudici popolari di Corte di assise, i componenti privati del tribunale per i minorenni, gli esperti delle sezioni di sorveglianza) anche per gli esperti predetti debba essere prevista un'identica

indennità (articolo 1), anche in considerazione della loro particolare qualificazione professionale e del loro specifico contributo alla risoluzione dei problemi tecnico-scientifici essenziali per la formazione dei giudizi emessi dalle sezioni civili specializzate cui appartengono.

Si ritiene, infatti, che la soluzione retributiva prospettata, mentre appare ispirata a criteri di giustizia ed equità ed alla natura giuridica delle funzioni espletate dagli esperti, sia idonea, d'altra parte, ad evitare che detti esperti tendano a disertare le udienze o, ancor prima, a non farsi comprendere nei relativi elenchi, con conseguente compromissione dello scopo della legge in parola.

Non vi sarebbe peraltro alcuna valida ragione per disattendere le esigenze economiche di professionisti (gli esperti) che impiegano la propria specifica competenza e distraggono la propria qualificata opera professionale per l'espletamento delle funzioni loro affidate in seno alle sezioni, funzioni che implicano oneri e responsabilità solo in parte ripagate dalla indennità loro accordata.

L'onere finanziario, individuato attraverso una indagine conoscitiva svolta da questo Ministero relativa al numero delle udienze complessivamente tenutesi nel 1978 in tutti i tribunali interessati e in tutte le corti di appello (con riferimento alla misura dell'indennità stabilita nell'articolo 1 che richiama il trattamento economico dei giudici popolari), viene determinato, per il 1980, in lire 50.000.000 (articolo 2).

Tale importo sarà prelevato dal capitolo n. 1589 (spese di giustizia).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per il trattamento economico degli esperti componenti le sezioni civili specializzate del tribunale e della Corte di appello in materia di tossicodipendenza di cui all'articolo 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, si applicano le norme relative ai giudici popolari.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1980, in lire 50.000.000, si provvederà, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno, all'uopo parzialmente utilizzando la voce: « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice-pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.